

457/09 Sent.  
PARZIALE



CONTENZ. N. 1259/06  
CRONOL. N. 1841  
REPERT. N. 939  
COMUNICAZ. N. 2  
DEP. MINUTA 16.3.09  
P.M. \_\_\_\_\_  
Esente da bollo L.488/99

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. RENATO MARI PRESIDENTE  
DOTT. SIMONA CATERBI GIUDICE  
DOTT. GIACOMO CICCIO' GIUDICE RELATORE

ha pronunciato la seguente

**OGGETTO:**  
*intermediazione  
mobiliare.*

### SENTENZA

nella causa civile promossa da:

██████████ e ██████████, residenti in Parma, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Franchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Parma, ██████████

- ATTORI -

*contro*

██████████ con sede in Modena ed in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ e ██████████ del foro di Modena e dall'avv. ██████████ del foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma, via ██████████.

- CONVENUTA -

Causa Civile - rito societario - iscritta al n. 1259/06 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri atti conclusivi.

## MOTIVAZIONE


Si da' atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 16 comma quinto D.Lgs. 5/2003.

I profili di nullita' del contratto di vendita delle obbligazioni Parmalat negoziati dalla banca convenuta sono stati ricondotti dagli attori nell'ambito della citazione alla carenza di forma scritta prevista ad substantiam, alla annullabilita' per vizio del consenso, alla violazione di norme imperative quali quelle del T.U.F. e dei regolamenti di attuazione, alla violazione delle norme relative alla sollecitazione del pubblico risparmio, alla violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U.F. e dal Reg. Consob 11522/1998, all'invalidita' dei contratti per mancanza dei necessari prospetti informativi ed alla violazione del divieto di agire in conflitto di interessi.

Con riguardo ai vari profili di invalidita' tempestivamente dedotti dagli attori, si rileva quanto segue.

Non sussiste la nullita' del contratto per carenza della forma scritta prevista ad substantiam avendo la Banca convenuta prodotto i contratti per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini del 24 gennaio 2000 e del 25 gennaio 2000, , nonche' gli ordini di acquisto del 30 aprile 2003, del 16 giugno 2003 e del 1 ottobre 2003

Per quanto attiene alla domanda di annullamento dei contratti, secondo quanto prospettato da parte attrice i contratti si dovrebbero annullare per essere stati perfezionati avendo l'acquirente manifestato il proprio consenso *sulla base di un errore essenziale e scusabile*, determinato dalla



condotta della società venditrice del bene e non da inadempienze dell'investitore (artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.).

Sottesa alla prospettazione attorea giace l'idea che, se all'investitore fossero state messe a disposizione le informazioni di cui è stata omessa tanto l'acquisizione che il trasferimento, egli si sarebbe comportato in modo del tutto difforme da quanto è accaduto, orientandosi verso un diverso prodotto obbligazionario.

Ci si troverebbe di fronte, dunque, ad un errore essenziale e riconoscibile dalla banca sull'oggetto, ovvero su una qualità essenziale del *prodotto*.

In vero, ritiene il Collegio, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., tra le altre, le sentenze n. 815/2006 e 131/2007), che la tesi dell'errore negoziale non sia fondatamente sostenibile.

Ed infatti, nel caso di specie, non sussiste errore che cada sull'oggetto del contratto (art. 1429, I co. n. 1): le parti volevano concludere ed hanno concluso un contratto di investimento, secondo le opzioni di investimento redatte e sottoscritte.

Il diritto trasferito con il contratto è dunque identico a quello che l'investitore intendeva acquisire al proprio patrimonio.

Non sussiste inoltre errore sull'oggetto della prestazione (art. 1429, I co. n. 2): l'investitore ha inteso acquisire un pacchetto di titoli, del tipo di quelli effettivamente trasferiti dalla Banca su ordine del cliente a nulla rilevando che le obbligazioni acquistate fossero state emesse dalla Parmalat Finance Corporation e non già dalla Parmalat Finanziaria italiana atteso che comunque esse erano garantite proprio da quest'ultima, sicché la circostanza perde totalmente rilevanza.


Non c'è, dunque, divergenza (incolpevole, scusabile e impreveduta) tra oggetto dell'operazione programmata e oggetto che in concreto è stato acquisito al patrimonio del cliente.

La redditività del titolo è solo un attributo connesso, non già alle qualità del prodotto, bensì ad una serie di circostanze che, complessivamente considerate, individuano e delineano la rischiosità dell'investimento.

Nel caso di specie, la divergenza creatasi non è, dunque, riferita all'identità dell'oggetto, che per definizione non si dà in caso di acquisto di cose fungibili (come i titoli sul mercato); né è riferita, tantomeno, alle qualità dell'oggetto della prestazione: il soggetto voleva acquistare titoli di quella tipologia, e la Banca lo ha fatto per suo conto. Ciò che difetta è la redditività agognata ma, pur ragionando nell'ottica dell'errore, il rischio è qualità intrinseca che connota il tipo di prodotto acquistato.

In ogni caso, pur ammettendo, in astratto, che l'inadempimento della banca agli obblighi informativi, nei termini esposti dalla difesa, abbia inciso sulla formazione del consenso negoziale, viziandolo e provocando nella cliente un errore nell'acquisto del titolo, non ne è dimostrata l'essenzialità né la riconoscibilità (art. 1428 c.c., in arg. v. Trib. Roma 13 giugno 2005).

Premesso che la parte la quale chiede l'annullamento del contratto per errore "non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio, ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta" (così C. n. 3378/1993), gli attori avrebbero dovuto dimostrare che, in relazione al comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, l'errore verteva proprio sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione (art. 1429 n. 2 c.c.), intesa nel senso di



conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato e non già sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare che è, in ipotesi, certamente estranea alla previsione degli artt. 1427 e ss. c.c..

La convenienza afferisce, infatti, non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, "non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio" (cfr. C. Sez. III, 3 aprile 2003 n. 5139).

Trattandosi, comunque, di vizio determinante la formazione della volontà negoziale, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che qualora avessero ricevuto le informazioni dovute al momento della contrattazione del titolo, non lo avrebbero certamente acquistato, essendo, quindi, irrilevante (ai fini dell'errore richiesto per l'annullamento del contratto) il successivo andamento (e peggioramento) del titolo stesso, il che non è in alcun modo avvenuto.

Non sussiste la dedotta nullità dei contratti per violazione dell'art. 21 del T.U.F., dell' art. 26 e 29 comma terzo del Reg. Consob 11522/1998, e più in generale dei doveri di informazione, di correttezza e di diligenza gravanti sulla Banca e previsti ex lege e ciò in quanto, come da ormai copiosa giurisprudenza anche di questo Tribunale, non appare fondato il ricorso indiscriminato alla severa sanzione di nullità del contratto nei casi di violazione di norme comportamentali generali che, in quanto prive di specificità, non risultano idonee ad individuare precise regole di

comportamento cui uniformare la condotta dell'agente, e che in ogni caso rimangono estranee alla fattispecie negoziale, salvo naturalmente che tale incidenza sia prevista espressamente dalla legge (v., in tal senso, Cass. Sez. Un. 26725/2007; Cass. 19024/2005; Trib Parma sent. 199/2006 e 131/2007 ; Trib. Milano sent. 25 luglio 2005; Trib. Taranto, 27 Ottobre 2004, in Giur IT 2005,, 754; Trib. Roma 25/5/05; Trib Monza, sez Desio, 27/7/04 in Resp Civ e Prev 2005, 135; Trib. Genova 15 Marzo 2005)

Non sussiste la violazione delle norme relative alla sollecitazione al pubblico risparmio, a cui si ricollegerebbe la dedotta invalidita' dei contratti per mancanza dei necessari prospetti informativi.

I titoli per cui è causa sono obbligazioni emesse da Parmalat Finance Corporation BV oggetto di emissioni destinate alla categoria degli investitori istituzionali e, quindi, non collocate presso mercati regolamentati.

La cessione delle obbligazioni a investitori istituzionali esaurisce la fase del collocamento.

Successivamente, le obbligazioni divengono negoziabili sul mercato secondario (regolamentato e/o non regolamentato), senza che, per questa fase, sia prevista la doverosa consegna del prospetto informativo.

In particolare, la banca convenuta ha acquisito i titoli, che ha ridislocato sugli odierni attori, aderendo all'ordine della clientela.

Né può dirsi nella specie sussistente una ipotesi di "sollecitazione" all'investimento posto che per aversi "sollecitazione" al pubblico occorre ravvisare:



- lo svolgimento di una attività di tipo promozionale qualificabile come “offerta”, “invito ad offrire” o “messaggio di tipo promozionale”;
- la sussistenza di un pubblico indifferenziato di soggetti (offerta *ad incertam personam*);
- l'adozione di modalità uniformi e standardizzate (in tale direzione si è pronunciata la Consob nella audizione 27/4/2004 alla Camera dei Deputati-Commissione Finanze).

Dunque la convenuta non aveva l'obbligo di rilasciare alcun prospetto informativo relativamente ai titoli di cui è causa.

Lamentano ancora gli attori che l'operazione di compravendita in contestazione sarebbe stata eseguita dalla banca in conflitto di interesse, avendo operato non solo come loro mandataria, ma anche, agendo *in rem propriam*, quale controparte negoziale, quale venditore dei titoli trasferiti dal proprio “paniere titoli” al “dossier” intestato alla cliente, in contrasto con l'art. 27 del regolamento Consob n° 11522.

L'assunto non è, nell'ipotesi concreta, condivisibile.

Fermo restando – come anche la stessa Consob ha già avuto modo di riconoscere, e come già questo Tribunale ha avuto modo di chiarire nelle sentenze nn. 877/05 e 282/06 – che l'esistenza di una esposizione creditoria della banca *nei confronti dello stesso emittente non determina di per sé la sussistenza del conflitto di interesse*, poiché altrimenti e per assurdo le maggiori banche italiane dovrebbero sempre segnalare il conflitto in occasione della negoziazione di obbligazioni societarie, “*con il possibile risultato di far perdere selettività e quindi effettività alla segnalazione medesima*”, rileva il Collegio che, a maggior ragione, deve

escludersi anche la astratta possibilità di un conflitto di interesse nel caso presente.

Del resto, e fermi restando gli oneri probatori gravanti in riguardo sugli attori, tutte le operazioni di negoziazione in questione erano completamente indifferenti per la banca convenuta poiché, quale che fosse l'obbligazione venduta, il suo guadagno era rappresentato unicamente dalle commissioni per l'operazione, senza lucro ulteriore (spread) sulle operazioni.

I titoli di cui è causa non costituivano, infatti, una obbligazione emessa dalla banca o da società del suo gruppo e neppure si trattava di titoli detenuti nel portafoglio di sua proprietà, provvedendo essa ad acquistare via via, i titoli che negoziava su base individuale con la propria clientela.

In ogni caso, la situazione di conflitto di interessi rilevante agli effetti della contestazione di violazioni comportamentali è solo quella *attuale*, ossia una situazione in cui l'intermediario non solo potenzialmente, ma anche effettivamente, realizzi un suo interesse in conflitto con quello del cliente.

Il conflitto, poi, neppure esiste nel caso in cui, nell'operazione di negoziazione, la banca si ponga in contropartita diretta (cfr., Trib. Mantova 5 aprile 2005, *G.M. c. Cassa Carpi*). Tale caso non costituisce affatto una situazione di conflitto di interessi ma, più semplicemente, quella forma di negoziazione che il TUF riconosce come legittima e disciplina all'art. 1 comma 5 lett. a), denominandola "negoziazione in conto proprio".

La stessa Consob è stata assolutamente esplicita nel senso che la negoziazione in conto proprio non determina, di per sé, una situazione di conflitto di interessi, che va valutato *in concreto* e si ha solo quando



l'intermediario persegua - contemporaneamente alla operazione - un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico del contratto di investimento.

Per tali ragioni, la domanda spiegata in giudizio, volta all'acclaramento di un conflitto di interessi ed alla successiva pronuncia di annullamento, va rigettata, siccome infondata.

Occorre da ultimo esaminare la domanda proposta dagli attori volta al risarcimento del danno derivante dall'asserito comportamento negligente della banca convenuta.

Si rileva in proposito che secondo la giurisprudenza di legittimita' citata in precedenza la parte danneggiata dal comportamento contrario a buona fede posto in essere dalla banca nel corso delle trattative e nella formazione del contratto, anche qualora il contratto sia concluso, e' legittimata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e cio' in quanto la regola di cui all'art. 1337 cc trova rilievo non solo in ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative, ma anche quando il contratto posto in essere sia valido e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto in quanto assume valore e portata di una clausola generale implicante lo specifico obbligo giuridico di comportamento secondo lealta'.

In tale ipotesi il risarcimento non sarebbe limitato al cd. interesse negativo, ma sarebbe ragguagliato al "minor vantaggio o al maggiore aggravio economico" determinato dal contegno sleale di una delle parti, salvo la prova di ulteriori danni collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

Alla luce della specificita' dell'interesse dedotto in giudizio l'investitore avra' l'onere di provare che il danno subito sia conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell'intermediario e non semplicemente dell'andamento sfavorevole del mercato.

Occorre sottolineare, al fine di inquadrare gli obblighi comportamentali gravanti sulla banca, che a norma dell'art. 29 comma primo del reg. Consob l'intermediario ha l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Tale giudizio presuppone un obbligo sia di informazione a carico dell'intermediario relativamente alla situazione finanziaria dell'investitore (art. 28 primo comma lett. A), che di assunzione di adeguate informazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'operazione (art. 26).

In effetti, l'intermediario puo' astenersi dall'effettuare operazioni inadeguate solo laddove conosca l'esperienza dei clienti stessi in campo di investimento in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento e la loro propensione al rischio.

La nozione di adeguatezza assume pertanto natura relativa, in funzione della peculiarita' del rapporto con il cliente, e pertanto la banca dovra' essere ritenuta responsabile per il compimento di un'operazione non adeguata solo quando in relazione alla stessa non abbia impiegato tutti quegli accorgimenti informativi e conoscitivi necessari a soddisfare l'interesse dell'investitore ad effettuare un investimento consapevole.

La banca convenuta ha dedotto in proposito che anche gli organismi di vigilanza sottolinearono come le gravissime irregolarita' di bilancio del gruppo Parmalat emersero nelle settimane finali del 2003 e all'inizio



dell'anno 2004 mentre prima vennero occultate (v. testimonianza del Governatore della Banca d'Italia del 27 gennaio 2004).

Peraltro anche il giudizio degli analisti finanziari su Parmalat furono in maggioranza positivi fino al novembre 2003 (v. bollettino economico della Banca d'Italia prodotto sub doc. 110 di parte convenuta e le valutazioni compiute dalle agenzie internazionali di rating quali Standard & Poor's che consideravano i titoli Parmalat come dotati di un rischio accettabile ) e cosi' le valutazioni della stampa specializzata (v. rassegna stampa prodotta in atti).

Come tuttavia avvertito dalla giurisprudenza in subjecta materia (v. sent. Trib. Reggio Emilia n. 645/2007) nel corso dell'anno 2003 emersero una serie di segnali di pericolo che non potevano essere sconosciuti alla banca, anche alla luce della sua veste di operatore particolarmente qualificato, e che sono stati dedotti e documentati dagli attori (v. in particolare citazione sub pagg. 31 e ss).


Si vedano in particolare le pubbliche e dettagliate critiche degli analisti della banca americana Lehman Brothers, le dichiarazioni della Kairos Partners, societa' di gestione di fondi speculativi di Milano, che imputava alla Parmalat la sussistenza di irregolarita' contabili; i reports di analisi del 5 dicembre 2002 della banca Merrill Lynch, la quale aveva consigliato i risparmiatori di vendere alla luce del fatto che appariva inspiegabile perche' il gruppo Parmalat preferisse continuare a chiedere l'emissione di obbligazioni piuttosto che utilizzare la liquidita' per ripianare i debiti; il crollo improvviso sui mercati del titolo azionario Parmalat del 10 febbraio 2003 e del 26 febbraio 2003 conseguente all'annuncio dell'emissione

dell'ennesimo bond; la decisione della Consob di mettere sotto osservazione la società fin dal febbraio 2003, come chiarito dal Presidente della Consob Cardia nella sua audizione parlamentare del 20 gennaio 2004; la richiesta pubblica di chiarimenti da parte della Consob nel marzo 2003 con la quale si chiedeva a Parmalat di spiegare i motivi del continuo ricorso ai bond quando dai bilanci risultavano enormi liquidità di cassa; il fatto che nell'ambito della consulenza tecnica depositata nel procedimento penale presso il Tribunale di Milano si rilevasse come a far tempo dall'anno 2003 alcuni analisti finanziari avevano definito i titoli obbligazionari Parmalat come ad alto rischio; il fatto che al 31 dicembre 2002 il gruppo Parmalat presentasse un indebitamento bancario per la somma complessiva di E. 3.180.000,00.

Tale contesto informativo, emergente da notizie di stampa specializzata e non e da analisi economiche operate da organismi specializzati dotati della massima attendibilità, porta ad escludere secondo criteri di ragionevolezza che la banca potesse non essere informata delle difficoltà del gruppo Parmalat all'epoca delle operazioni in questione.

Cio' certamente non implica che la convenuta potesse prevedere il default, ma sicuramente la banca avrebbe dovuto acquisire maggiori informazioni sulla situazione finanziaria del gruppo e informare adeguatamente gli investitori, il cui titolo era altamente rischioso

Per quanto attiene agli obblighi di comportamento inerenti sulla banca, essenziali per valutare se la stessa si sia comportata con diligenza e trasparenza, l'art. 21 del D.Lgs. 58/1998 lett. B impone ai soggetti abilitati di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in



*Handwritten signature or initials.*

modo che essi siano sempre adeguatamente informati, precetto rimarcato dall'art. 28 del Reg. Consob che fa divieto all'intermediario di effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 58/1998 nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta grava sui soggetti abilitati.

Nel caso di specie la banca non ha fornito detta prova liberatoria, ed anzi emergono elementi per ritenere che la stessa non abbia ottemperato ai canoni di comportamento descritti in precedenza.

Non emerge in particolare che la banca abbia fornito specifiche informazioni all'attrice relativamente alla natura degli strumenti finanziari che essa stava per acquistare e del grado di rischio che essi presentavano, essendosi genericamente limitato a riferire in proposito il teste ████████ che vennero illustrate tutte le caratteristiche dell'operazione che era in corso di negoziazione.

Non vi e' tuttavia prova che sia stato indicato all'attrice che la situazione finanziaria del gruppo emergente dal complesso di circostanze in precedenza esaminato avrebbe potuto riflettersi sulla possibilita' di rimborso del titolo.


La natura evidentemente speculativa dell'operazione effettuata dagli attori configge peraltro con il fatto che gli attori risultano essere pensionati privi di specifiche competenze in materia finanziaria e non presenta natura esimente da responsabilita' il fatto che gli ordini presentassero l'avvertenza dell'inadeguatezza dell'operazione rispetto agli obiettivi, all'esperienza e alla propensione al rischio stante la totale genericita' di tale formula per essere priva dell'informazione relativa ai dati di allarme indicati in precedenza in modo da porre la clientela in grado di comprendere realmente la rischiosita' dell'investimento.

Inoltre, ed appare assai significativo, emerge come gli attori in precedenza avessero investito quasi esclusivamente in titoli di stato (v. estratto conto al 31 dicembre 2002) e che gli stessi con le operazioni in questione abbiano investito piu' della meta' del capitale disponibile, presumibilmente destinato a far fronte alle esigenze della vecchiaia.

Cio' avrebbe imposto alla banca una notevole cautela nella contrattazione e pertanto un'informativa ancor piu' penetrante che non risulta essere stata resa.

Si puo' quindi ritenere che l'operazione de quo presenti caratteri di totale inadeguatezza rispetto al profilo della cliente e che la banca abbia violato le richiamate disposizioni di cui all'art. 28 secondo comma del reg. Consob.

La riscontrata inosservanza da parte della banca ai doveri di informazione imposti a suo carico dalla legge a parere del Collegio evidenzia una difformita' dai canoni di diligenza e correttezza che devono governare l'attivit  dell'intermediario.



←

\*

Tale negligente comportamento senza dubbio pregiudica gli effetti economici e giuridici del contratto essendo gli obblighi imposti all'intermediario finalizzati al soddisfacimento delle esigenze che l'investitore intende perseguire nel momento in cui accede alla negoziazione.

L'obbligo di informazione previsto ex lege d'altra parte non fa altro che dettagliare il generale precetto di diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che deve presiedere all'attività dell'intermediario, sulla base dell'estensione operata dalla giurisprudenza di tali obblighi nell'ambito dell'esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, informazione e collaborazione che richiedono una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e che legittimano l'applicazione delle norme ordinarie in tema di inadempimento contrattuale in caso di inadempimento (v. Cass. 14865/2000).

Le caratteristiche del caso concreto in precedenza riportate evidenziano come il comportamento omissivo dell'intermediario abbia inciso sulla vicenda contrattuale in termini negativi pregiudicando gli interessi di tutela del risparmiatore, il cui danno subito e' da correlarsi al capitale corrisposto per l'acquisto delle obbligazioni per cui e' causa detratto l'attuale valore delle stesse, dovendosi ritenere che in caso di completa informazione nei termini sopra esplicitati l'attrice si sarebbe astenuta dal porre in essere l'operazione.

Deve pertanto essere accolta la domanda risarcitoria proposta dagli attori, che non e' subordinata alla richiesta di risoluzione del contratto ben

potendo essere proposta in via autonoma, come e' reso palese dal disposto dell'art. 1453 cc che legittima la richiesta di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto "in ogni caso" (cfr. Cass. 6887/1994).

Tale risarcimento deve essere correlato alla differenza tra il capitale investito e l'attuale valore delle obbligazioni acquistate al netto delle cedole gia' incassate in dipendenza delle operazioni in questione, da accertarsi mediante CTU nel corso della prosecuzione del giudizio


Sul capitale vanno poi riconosciuti gli interessi legali a far tempo dalle date di versamento degli importi con esclusione della rivalutazione trattandosi indiscutibilmente di debito di valuta ed essendo assorbito il chiesto maggior danno dalla voce relativa agli interessi legali atteso che il tasso di inflazione nel periodo in questione si e' mantenuto costantemente al di sotto del saggio degli stessi, non essendo stata peraltro fornita prova del fatto che gli attori avrebbero investito il denaro in impieghi che avrebbero consentito di percepire rendimenti superiori al tasso di interesse.

E' infine infondata la domanda di risarcimento del danno esistenziale non essendo lo stesso configurabile in assenza di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti e non essendo comunque stata fornita alcuna prova sul punto.

**P.Q.M.**

Non definitivamente decidendo

Condanna la ~~\_\_\_\_\_~~ al risarcimento del danno cagionato a ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ pari alla differenza tra il capitale investito in forza delle operazioni del 30 aprile 2003, del 16



giugno 2003 e del 1 ottobre 2003 e l'attuale valore delle obbligazioni acquistate, oltre ad interessi al tasso legale dalle singole scadenze, detratte le cedole incassate in dipendenza delle operazioni in questione, importi da quantificarsi mediante CTU;

Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

Parma, ~~24 novembre 2008~~ *in*  
16/3/2009

**Il giudice relatore**

**Il Presidente**

Dott. Giacomo Ciccio

Dott. Renato Mari

TRIBUNALE DI PARMA  
Deposito - Cancelleria  
il 25 MAR. 2009  
In Collaborazione con la Cancelleria  
IL CANCELLIERE C1

Annamaria Vecchini

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*per uso appello*

Parma - 5 MAG. 2009

In Collaborazione con la Cancelleria  
C1 Cancelliere



ESATTI DIRITTI DI  
O COPIA  
O CERTIFICATO  
CON MARCHE DA  
BOLLO € 9,00  
PARMA - 5 MAG. 2009  
FIRMA